

31 luglio 2007 0:00

ASSEGNI E CARTE IRREGOLARI: iscrizione al CAI e sanzioni

di [Rita Sabelli](#)

Ultimo aggiornamento: 26/2/2018

La Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) e' l' archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia a seguito alla depenalizzazione di una serie di reati minori tra cui l'emissione di assegni senza provvista o autorizzazione. La Banca d'Italia ne ha affidato gestione alla S.I.A, Società Interbancaria per l'Automazione.

Sono obbligati alle segnalazioni le banche, le poste, gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, le prefetture e l'autorita' giudiziaria (per mezzo del ministero della Giustizia).

Indice scheda

[- CONTENUTO DELL'ARCHIVIO](#)

[- ISCRIZIONE DI CARTE DI PAGAMENTO, PREAVVISO](#)

[- ISCRIZIONE DI ASSEGNI PROTESTATI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI: LA PROCEDURA](#)

[- CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO](#)

[- CANCELLAZIONE/MODIFICA DEI DATI](#)

[- RICORSI AL GARANTE](#)

[- FONTI NORMATIVE E LINK UTILI](#)

CONTENUTO DELL'ARCHIVIO

Nell'archivio confluiscono i seguenti dati:

- le generalita' (dati anagrafici, codice fiscale e domicilio) dei soggetti che emettono assegni (bancari o postali) senza autorizzazione o non coperti. In questi casi scatta la cosiddetta "revoca di sistema", ovvero il divieto ad emettere assegni per sei mesi e l'obbligo di restituire quelli posseduti. Tale revoca comporta -in concreto- il divieto per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il soggetto e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio;
- gli estremi (coordinate, divisa, importo) degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonche' degli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
- le generalita' dei soggetti a cui sia stata revocata l'autorizzazione all'uso di carte di credito e di debito (bancomat) a causa di mancati pagamenti delle somme relative a prelievi o transazioni effettuati con le stesse. Questa iscrizione rimane per due anni ma non comporta lo scatto di alcun divieto. Il soggetto potrebbe ottenere quindi altre carte di pagamento, a discrezione dell'ente emittente.
- i dati delle carte di pagamento (emittente, numero, scadenza) per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
- le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista (che potrebbero prevedere il divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni), nonche' sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo definitivo;

Nell'archivio vengono anche registrati i dati non nominativi (anonimi) relativi agli assegni e alle carte a rischio, ovvero, per esempio, quelli per i quali e' stato denunciato il furto o la perdita (per gli assegni vengono segnatale le coordinate, la divisa, l'importo, per le carte l'emittente, il numero e la scadenza).

ISCRIZIONE DI CARTE DI PAGAMENTO, PREAVVISO

Come già detto nell'archivio tenuto presso la Banca d'Italia vengono registrate anche le generalità dei soggetti ai quali è stata revocata l'autorizzazione ad utilizzare carte di pagamento e gli estremi delle carte stesse, senza che la stessa sia vincolante.

L'iscrizione -che riguarda principalmente carte di credito e revolving- rimane per due anni e ha essenzialmente valore informativo. Vi viene aggiunta anche l'informazione dell'eventuale pagamento avvenuto dopo l'iscrizione.

La novità dal Gennaio 2018 è che l'emittente della carta deve preavvisare il cliente dell'iscrizione e della revoca,

precisandogli:

- la data a partire dalla quale scatta la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carte, con conseguente iscrizione nell'archivio;
- l'informazione che l'iscrizione può essere evitata provvedendo al pagamento del debito entro la stessa data;
- l'informazione che qualora il pagamento avvenga DOPO l'iscrizione nell'archivio la circostanza sarà annotata nell'archivio stesso.

La comunicazione deve avvenire all'indirizzo indicato dal titolare della carta sul contratto con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricezione, quindi con raccomandata a/r o pec.

ISCRIZIONE DI ASSEGNI PROTESTATI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI: LA PROCEDURA

Dal momento in cui il protesto (per mancanza fondi) viene elevato, il soggetto interessato -che viene debitamente preavvisato dell'inizio della procedura con il cosiddetto "preavviso di revoca" - ha 60 giorni di tempo per pagare. Il preavviso di revoca viene inviato per telegramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento dell'assegno.

Il pagamento, detto "tardivo", comprende gli interessi legali, alcune spese (di protesto e di gestione), nonché una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell'importo dell'assegno. Esso può avvenire presso lo sportello della banca su cui è tratto l'assegno tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo impagato (il creditore), presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), oppure direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto.

Attenzione! Il pagamento dev'essere anche dimostrato presso l'ufficiale che ha elevato il protesto (o presso la banca, in mancanza di protesto) entro gli stessi 60 giorni, per evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. Tale dimostrazione può avvenire con quietanza con firma autenticata o attestazione della banca.

Se il pagamento non viene effettuato, il nominativo del soggetto viene inserito nel CAI e vi rimane sei mesi, anche se nel frattempo l'assegno viene coperto. Contestualmente, viene fatta segnalazione al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni (vedi sotto).

Le prefetture notificano la violazione al soggetto che ha emesso l'assegno entro 90 giorni dalla segnalazione, dandogli 30 giorni di tempo per inviare le sue osservazioni difensive (nel caso non si fosse dimostrato prima il pagamento entro i 60 giorni, questo sarebbe il momento giusto, presentando in prefettura la documentazione originale o una copia autenticata). Successivamente -più precisamente entro il termine di prescrizione di cinque anni- viene emessa e notificata un'ordinanza di ingiunzione. Contro di essa si può fare opposizione presso il giudice di pace di zona, entro 30 giorni. Se non si paga né si contesta, arriverà, entro ulteriori cinque anni, una cartella esattoriale.

Casi in cui non viene concesso il periodo di tolleranza di 60 giorni

Gli eventuali successivi assegni protestati del soggetto già iscritto al CAI per protesto vengono iscritti al CAI *immediatamente*, senza attendere i 60 giorni.

La "tolleranza" non viene applicata anche se i protesti sono causati da una "firma non conforme" (tipicamente l'emissione senza autorizzazione) o riguardano soggetti interdetti. In questi casi l'ufficiale che eleva il protesto effettua l'iscrizione al CAI ed informa la prefettura subito, entro 20 giorni dalla presentazione al pagamento dell'assegno.

LE SANZIONI

La legge 386/90, modificata dal d.lgs.507/99 che ha trasformato l'emissione di assegni irregolari da reato in illecito amministrativo, stabilisce le sanzioni applicabili in caso di emissione di assegni emessi senza provvista (scoperti) e non regolarizzati entro 60 giorni oppure emessi senza autorizzazione.

Per gli *assegni senza provvista* si applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 516,45 a 3.098,74 euro. Se l'assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, la sanzione varia da 1.032,92 a 6197,48 euro.

Per gli *assegni senza autorizzazione* le sanzioni variano da 1.032,92 a 6.197,48 euro. Se l'assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, le sanzioni variano da 2.065,82 a 12.394,96 euro.

In ambedue i casi la *sanzione accessoria* consiste nel divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni. Nel primo caso tale divieto si applica quando l'importo dell'assegno emesso senza provvista (oppure l'importo di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati) e' superiore ai 2.582,28 euro.

Quando invece l'importo dell'assegno (o di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati) supera i 51.645,69 euro scattano sanzioni accessorie piu' pesanti (come l'interdizione all'esercizio dell'attivita' professionale, etc.etc.) per un periodo che varia da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni.

Se le suddette sanzioni accessorie vengono trasgredite puo' scattare la reclusione da sei mesi a tre anni e il divieto di emettere assegni per un periodo tra i due e i cinque anni.

Tutte le sanzioni vengono applicate dal Prefetto che ne decide l'entita' a seconda della gravita' dell'illecito e dell'importo dell'assegno.

Note importanti:

**Anche se un assegno impagato non viene protestato si potrebbe comunque essere iscritti al CAI e dover pagare le sanzioni amministrative di cui sopra. La segnalazione al Prefetto, in questo caso, invece di arrivare dall'ufficiale che ha elevato il protesto arriva direttamente dalla banca o dalla posta (comunque sempre dopo che sono decorsi i 60 giorni utili per pagare). Per dimostrare il pagamento entro 60 giorni, in questo caso, ci si deve rivolgere all'ufficio postale o alla prefettura chiedendo che la procedura venga bloccata.

** Il pagamento tardivo, anche se viene fatto subito dopo la levata del protesto, non da' diritto alla cancellazione di quest'ultimo. La cancellazione del protesto puo' essere ottenuta solo dopo che sia decorso un anno, se nel frattempo non si viene protestati di nuovo, rivolgendosi al tribunale e poi alla camera di commercio.

Per quanto riguarda l'argomento si puo' consultare la scheda inerente la cancellazione dei protesti: clicca qui (http://sosonline.aduc.it/scheda/protesti+cancellazione+dai+bollettino_12557.php)

CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO

Per quanto riguarda i **dati "nominativi"** la consultazione puo' avvenire solo da parte dei soggetti direttamente interessati (la persona iscritta o che presume di essere iscritta oppure un soggetto da questa delegato) sia presso una delle filiali della banca d'Italia che presso l'ente che ha effettuato l'iscrizione (banca, posta, etc.). Se ci si rivolge alla banca d'Italia il servizio e' gratuito, altrimenti valgono le tariffe eventualmente previste dal singolo ente.

I dati "non nominativi" (anonimi), invece, sono pubblici e consultabili da chiunque, come ha stabilito il ministero della Giustizia col decreto 458/01. Si tratta dei dati relativi agli assegni bancari e postali denunciati smarriti o sottratti, non restituiti dopo l'iscrizione in archivio (quindi dopo la revoca dell'autorizzazione alla loro emissione), ovvero bloccati per qualsiasi motivo nonche' i dati della carte di pagamento revocate, smarrite o sottratte.

La consultazione puo' avvenire presso la banca d'Italia o qualsiasi sportello bancario che offra il servizio, presso gli uffici postali e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento.

In tutti i casi e' necessario compilare un modulo predisposto dalla banca e reso disponibile presso le filiali. Per quanto riguarda la banca d'Italia il [modulo e' disponibile anche on line](#) ; Un modo alternativo e veloce per cercare dati (ma relativi ai soli assegni) e' telematicamente, tramite il sito della SIA (<http://gbdpublx.sia.it/caipub/caiserv/FormInformativo1.jsp>)

CANCELLAZIONE/MODIFICA DEI DATI

Cancellazione "automatica"

Per quanto riguarda l'iscrizione degli assegni irregolari, decorsi i sei mesi di "revoca di sistema" ovvero di divieto di emettere assegni, l'iscrizione decade automaticamente e viene cancellata. L'iscrizione delle revocche di utilizzo delle carte di pagamento dura invece due anni pur se, come gia' detto, essa non comporta alcun divieto ma solo un dato di riferimento per le banche.

Cancellazione/modifica su istanza dell'interessato

In tutti i casi in cui il soggetto iscritto intenda chiedere la cancellazione dei dati riferiti a lui o la loro modifica prima dei suddetti termini, dovrà rivolgersi all'ente segnalante, ad un giudice o al Garante della Privacy (a seconda del caso). Questi organi poi provvederanno a comunicare la disposizione alla banca d'Italia. E' possibile anche rivolgere la richiesta direttamente alla Banca d'Italia, come precisato dal Garante della Privacy con Provvedimento del 6/6/2013.

Cio' potra' essere fatto, ovviamente, nei casi in cui vi siano i presupposti giusti, ovvero qualora l'iscrizione fosse illecita od errata, utilizzando la modulistica messa a punto dal Garante della Privacy (<http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica>) o redigendo una propria lettera di messa in mora. (http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php) In ambedue i casi e' opportuno l'invio tramite raccomandata a/r o pec.

RICORSO AL GARANTE

Come gia' visto, i soggetti iscritti al CAI possono esercitare tutti i diritti previsti dalla legge sulla privacy (legge 196/03), ovvero accedere ai dati o chiederne la modifica/cancellazione, rivolgendosi direttamente all'ente che ha fatto la segnalazione o alla Banca d'Italia.

La modifica o cancellazione dei dati puo' tuttavia avvenire, come gia' detto, anche attraverso l'intervento di un giudice (in casi estremi) o del garante della Privacy.

In caso di mancata o insoddisfacente risposta da parte dell'ente segnalante e/o della Banca d'Italia, l'interessato puo' infatti ricorrere al Garante della Privacy chiedendone l'intervento.

Se contestualmente alla richiesta di cancellazione/modifica si intendesse ottenere un risarcimento del danno all'invio della messa in mora dovra' seguire una causa giudiziale, magari preceduta da un tentativo di conciliazione.

QUI una guida su come agire per esercitare i diritti

([http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali?*](http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali?))

FONTI NORMATIVE E LINK UTILI

- Legge 386/1990 modificata da
- D.lgs. 507/1999 (attuazione), art.28 e segg.
- D.lgs. 218/2017 art.6 comma 3

- Legge 205/1999, art.8 (legge delega)
- DM Min.Giustizia 458/2001 (struttura dell'archivio e dati)
- Regolamento Banca d'Italia 29/1/2002 n.19699 aggiornato con Provvedimento 16/3/2005
- Provvedimento Garante Privacy 6 giugno 2013, n. 2536446

- Sito Banca d'Italia con informazioni (<http://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/cai/index.html>)